

la carne in Italia a 75 centesimi il chilogrammo...

MIRABELLI ERNESTO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. No! no!

COLAJANNI. ...Mi lasci finire. Messo fra le affermazioni del rappresentante dell'Uruguay e le affermazioni del rappresentante dello Stato italiano, sino a prova contraria presto fede completa al rappresentante dello Stato italiano.

Ma, onorevole Mirabelli, mi consenta che in questo argomento gravissimo io rimanga sempre un po' dubbioso, quando penso che al Ministero della guerra è stato possibile il caso del De Maria che ha perduto il posto perchè voleva garantire gl'interessi dello Stato, quando penso che il Ministero della guerra ha concluso un contratto con tanta poca oculatezza che l'Impresa Guastalla, senza avere fornito un chilogrammo di carne, all'indomani della conclusione del contratto ha domandato la rescissione del contratto stesso e domanda la restituzione della cauzione e naturalmente verrà poi la liquidazione di centinaia di migliaia di lire per danni ed interessi.

Tutti questi motivi mi hanno fatto l'obbligo, quale rappresentante del paese, di assicurarmi sia che i soldati siano stati ben provveduti, sia che le provviste siano state pagate al minimo prezzo possibile.

Sarò lietissimo...

PRESIDENTE. Sono già passati i cinque minuti, onorevole Colajanni.

COLAJANNI. Ho già finito, onorevole Presidente.

Sarò lietissimo se dopo che il Consiglio di Stato avrà deciso, l'onorevole generale Mirabelli verrà qui a dimostrare che le mie preoccupazioni erano completamente infondate. Ma sino a questo momento esse restano.

MIRABELLI ERNESTO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI ERNESTO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il conto che l'onorevole Colajanni ha avuto dal rappresentante dell'Uruguay non è esatto.

Dall'Uruguay si diceva di portare la carne in Italia, ma il servizio doveva essere fatto da noi ed i buoi, acquistati colà, dovevano essere portati in Italia a nostro carico. E si voleva che i buoi fossero sbarcati in Italia perchè, durante lo stato di guerra con la Turchia, non si voleva, per ragioni internazionali, far vedere che si portavano

questi rifornimenti dallo Stato dell'Uruguay direttamente in Libia.

A conti fatti, calcolate tutte le spese, la carne portata in un porto italiano veniva a costare 83 lire al quintale e poi aggiunto il costo del trasporto per mare dall'Italia in Libia, di dieci lire, lo sbarco in Libia di cinque lire, ed il mantenimento per dieci giorni, la carne veniva a costare lire 102.50 al quintale, facendoci per di più fare il servizio da noi, mentre invece noi abbiamo provveduto la carne a meno di 100 lire, facendo fare il servizio da altri.

Questa è la dimostrazione che taglia la testa al toro.

In quanto alle altre considerazioni che l'onorevole Colajanni incidentalmente ha fatto, lasciamole andare! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È così trascorso il termine assegnato allo svolgimento delle interrogazioni.

#### Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per provvedimenti a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'articolo 14 della legge 19 dicembre 1912.

Chiedo che sia dichiarato d'urgenza e deferito all'esame della Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione del disegno di legge:

« Provvedimenti a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'articolo 14 della legge 19 dicembre 1912 ».

L'onorevole ministro chiede che sia dichiarato d'urgenza e deferito all'esame della Giunta generale del bilancio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Invito gli onorevoli D'Ali e Manna a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

D'ALI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: « Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586 ». (1268)